

# I MODELLI DI CONTROLLO NELLE SOCIETA' DI CAPITALI

di Claudio Venturi

**Sommario:** **1. Premessa.** – 1.1. Il controllo prima della riforma. – 1.2. Il controllo dopo la riforma. – **2 L'organo di controllo nel sistema classico (collegio sindacale).** – 2.1. Il ruolo del collegio sindacale. – 2.2. La composizione del collegio sindacale. – 2.3. Le cause di ineleggibilità e decadenza. – 2.4. Nomina, sostituzione e cessazione dalla carica. – 2.5. Le modalità di indizione delle riunioni. – 2.6. Il processo di formazione delle decisioni. – 2.7. Doveri e funzioni del collegio sindacale. – 2.8. I rapporti con gli organi di amministrazione. – 2.9. I poteri del collegio sindacale. – 2.10. La responsabilità dei sindaci. – **3. Il controllo contabile esercitato da un revisore o da una società di revisione.** – **4. L'organo di controllo nel sistema dualistico (consiglio di sorveglianza).** – **5. L'organo di controllo nel sistema monistico (comitato per il controllo sulla gestione).** – **6. Il controllo legale dei conti nelle società a responsabilità limitata.** – 6.1. La nomina del collegio sindacale. – 6.2. Le forme di controllo consentite. – 6.2.1. *Il controllo contabile.* – 6.2.2. *Il controllo contabile e gestionale.* – **7. Il controllo contabile nelle Spa.**

**TABELLE RIEPILOGATIVE:**

**TABELLA A** – Il controllo nelle Spa.

**TABELLA B** – Le funzioni e i compiti del Collegio sindacale.

**TABELLA C** – Le funzioni e i compiti del revisore contabile.

**TABELLA D** – Il controllo nelle Srl.

## 1. Premessa di ordine generale

### 1.1. Il controllo prima della riforma

Attualmente il collegio sindacale è un organo di controllo interno, con funzioni di vigilanza sull'amministrazione della società; è un organo che promana dalla stessa assemblea che nomina gli amministratori e non anche un organo esterno che controlla la società e in particolare la sua situazione patrimoniale. Proprio per questa sua caratteristica, si è rilevato, nel tempo, un organo di controllo inadeguato.

Per dare maggiore efficacia ai controlli, furono adottati una serie di interventi legislativi che operarono essenzialmente su due fronti: da un lato, al controllo dei sindaci, si è affiancato – ma solo per le società quotate in borsa – il controllo svolto da una società di revisione; dall'altro si è istituito il nuovo Registro dei revisori contabili, restringendo così la scelta dei sindaci a determinati e precisi vincoli.

Con la riforma del 1974 è stato introdotto, per le società quotate, il controllo contabile esterno da parte di una società di revisione, lasciando peraltro inalterata la disciplina del collegio sindacale con la conseguente sovrapposizione di funzioni. In attuazione dell'art. 2, della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci

delle società per azioni quotate in borsa, fu emanato il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, con il quale viene, tra l'altro, istituito un **Albo speciale delle società di revisione**, tenuto dalla CONSOB.

Il collegio sindacale conservò integro il potere di controllo sulla regolarità dell'amministrazione e sulla osservanza della legge e dell'atto costitutivo, mentre il controllo contabile, e cioè l'accertamento della regolare tenuta della contabilità, viene attribuito alla competenza di una società di revisione.

Successivamente, con il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione dell'ottava Direttiva comunitaria n. 84/253, venne istituito il **Registro dei revisori contabili**, tenuto presso il Ministero della giustizia, e modificata la disciplina del Codice civile.

Con il D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (cosiddetta "Legge Draghi") si è provveduto ulteriormente a modificare funzioni, composizione e poteri del collegio sindacale, al fine di rendere più incisivo il controllo sull'amministrazione. Il controllo contabile resta affidato in via esclusiva alle società di revisione

### 1.2. Il controllo dopo la riforma

La nuova riforma del diritto societario è ulteriormente intervenuta sia sui controlli interni che sulla governance modificando radicalmente l'oggetto del controllo sindacale nelle Spa, sulla falsariga di quanto già fatto per i controlli sindacali nelle Spa quotate con l'art. 149 del D. Lgs. n. 58 del 1998.

Il legislatore ha, da un lato, sottratto il controllo contabile alla competenza esclusiva del Collegio sindacale, affidandolo a soggetti esterni alla compagine speciale e, dall'altro, ha ampliato notevolmente il novero dei doveri attribuiti ai sindaci.

Dal 1° gennaio 2004, come vedremo meglio più avanti, il Collegio sindacale dovrà vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione e l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, nonché il suo concreto funzionamento. Potrà esercitare anche il controllo contabile nei casi in cui la società non abbia optato per il revisore unico o la società di revisione, in presenza di una apposita clausola statutaria.

Come abbiamo visto <sup>1</sup>, la riforma del diritto societario prevede la possibilità di scegliere tra diversi modelli sia di amministrazione che di controllo.

Il sistema di amministrazione e di controllo che possiamo chiamare "**classico**", oggi vigente e che viene confermato anche nella nuova riforma, si basa sulla distinzione tra un organo di gestione (amministratore unico o consiglio di amministrazione) e un organo di controllo che si identifica con il "Collegio sindacale".

A questo sistema si affiancano due nuovi sistemi: un "**sistema dualistico**", strutturato su un consiglio di sorveglianza e un consiglio di gestione, e un "**sistema monistico**", che prevede, invece, un consiglio di amministrazione e un comitato interno per il controllo sulla gestione.

Il modello "classico", fondato sul consiglio di amministrazione sottoposto al controllo del collegio sindacale, continuerà sicuramente a costituire il modello base di riferimento di tutte le società per azioni

---

<sup>1</sup> Si veda in questa sezione: *I modelli di amministrazione e di controllo nelle società di capitali*.

A seconda delle scelte del sistema di amministrazione e di controllo che la società farà, il **Collegio sindacale** potrà essere sostituito, o con il **Consiglio di sorveglianza** (sistema dualistico) o con il **Comitato per il controllo sulla gestione** (sistema monistico).

Sia la materia del collegio sindacale che l'intera sezione dedicata al controllo contabile si presentano con caratteristiche profondamente innovative.

Il controllo delle società per azioni, nel nuovo diritto societario, prevede la **netta separazione del controllo contabile dal controllo sulla gestione**, salvo il caso previsto dall'art. 2409-bis, comma 3, dove il Collegio sindacale, se composto esclusivamente da revisori contabili, potrà esercitare anche il controllo contabile.

**Il controllo contabile** riguarda la regolarità delle scritture e dei documenti attinenti alla registrazione e documentazione delle operazioni di gestione (corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili); il **controllo sulla gestione** consiste, invece, nella verifica dell'osservanza dei principi di corretta amministrazione da parte degli amministratori.

Il controllo gestionale può essere fatto dal Collegio sindacale, dal Consiglio di sorveglianza o dal Comitato per il controllo della gestione, a seconda del modello di governo adottato dalla società.

**Il controllo contabile è stato sottratto al collegio sindacale** ed è stato **attribuito ad un revisore o società di revisione** (artt. 2403 e 2409-bis, 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> comma), con la sola eccezione (per di più facoltativa) per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato (art. 2403, 2<sup>a</sup> comma e 2409-bis, 3<sup>a</sup> comma).

Se il collegio sindacale esercita solo il controllo sulla gestione, quello contabile deve essere conferito ad un revisore o ad una società di revisione, iscritti nei Registri tenuti dal Ministero della giustizia.

Al revisore, sempre presente sia nel sistema dualistico che in quello monistico, oltre alle funzioni di controllo contabile, spetta la verifica della corretta tenuta delle scritture contabili.

Si legge nella Relazione che tra il soggetto incaricato del controllo contabile e gli organi di controllo contabili dei vari sistemi di governance (collegio sindacale nel sistema tradizionale, consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico e comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico) è prevista una **"tempestiva circolazione delle informazioni"** (art. 2409-septies), che si estende anche agli organi che amministrano la società (art. 2381, 5<sup>a</sup> comma, richiamato anche nei sistemi dualistico e monistico).

Sia per i soggetti incaricati del controllo contabile, sia per i sindaci e per i componenti del Consiglio di sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione, la responsabilità è illimitata, come per gli amministratori e i componenti del Consiglio di gestione.

## **2. L'organo di controllo nel sistema classico (Collegio sindacale)**

Il sistema tradizionale di amministrazione e di controllo continua, come abbiamo detto, a basarsi sulla distinzione tra un **organo di gestione**

(amministratore unico o consiglio di amministrazione) e un **organo di controllo** (collegio sindacale).

In merito all'organo di controllo tradizionale sono state introdotte delle novità importanti, relative:

- a) al ruolo che tale organo deve assumere;
- b) alla sua composizione;
- c) alle cause di ineleggibilità e decadenza;
- d) alla sua durata;
- e) alle modalità di indizione delle riunioni;
- f) al processo di formazione delle decisioni;
- g) ai doveri e alle funzioni;
- h) ai poteri e alle responsabilità.

### 2.1. Il ruolo del collegio sindacale

A proposito del ruolo, bisogna rilevare che il collegio sindacale potrà assumere due diverse funzioni a seconda che la società decida o meno di affiancare ai sindaci un revisore esterno.

Nel caso la società decida di affiancare ai sindaci un revisore esterno, al collegio sindacale non competerà alcun controllo di tipo contabile, essendo questo delegato al revisore esterno.

In caso contrario, anche i controlli sulla contabilità rimarranno delegati al collegio sindacale e verranno svolti dall'organo di controllo contemporaneamente a quelli di tipo gestionale.

Tuttavia, tale possibilità rimarrà solo nell'ambito delle società "chiuse", che non hanno l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, e dovrà essere espressamente prevista dalle norme statutarie.

Dunque, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio, già competente per il **controllo sulla gestione**, può essere investito, per espressa previsione statutaria, anche del **controllo contabile**.

### 2.2. La composizione del collegio

#### **2.2.1. Prima della riforma**

Il Collegio sindacale è un organo di controllo che è presente nelle società di capitali (S.p.A., S.a.p.A. e S.r.l) e nelle società cooperative.

Con il decreto legislativo n. 88 del 1992 si è provveduto ad istituire il Registro dei revisori contabili, il quale ha finito per cambiare le regole per la nomina dei sindaci solamente per quanto concerne le società di capitali.

L'art. 2397, 2<sup>a</sup> comma C.C., così come modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 88/92, a proposito delle Società per azioni, disponeva, infatti: *"I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia"*.

L'iscrizione richiedeva appositi titoli di studio, un periodo di tirocinio triennale e il superamento di un apposito esame.

Nasceva così la professione di sindaco, rivalutando una funzione che in passato non aveva potuto conseguire una dignità professionale idonea a garantire l'assolvimento dei compiti che gli venivano assegnati.

### **2.2.2. Dopo la riforma**

Con la riforma del diritto societario, la carica può essere ricoperta, oltre che dai sindaci iscritti nell'apposito registro, da **professori universitari** di ruolo<sup>2</sup> in materie economico-giuridiche o fra **soggetti iscritti in Albi professionali**, individuati attraverso un apposito decreto del Ministro della giustizia.

Al 2° comma dell'attuale articolo 2397 C.C. si trova così una novità di assoluto rilievo che riguarda la composizione del Collegio sindacale.

Se tale organo non svolgerà funzioni di controllo sarà, infatti, richiesta a **un solo membro effettivo e a un solo membro supplente l'iscrizione nel Registro dei revisori contabili**. Gli altri sindaci, se non iscritti in tale Registro, dovranno essere, comunque, scelti fra i **docenti universitari** di ruolo in materie economico-giuridiche o fra soggetti **iscritti in Albi professionali**, individuati attraverso un apposito decreto del Ministro della giustizia (art. 2397).

Con **Decreto del Ministero della Giustizia del 29 dicembre 2004, n. 320**, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2005, sono stati individuati gli Albi professionali nel cui ambito possono essere scelti i membri del Collegio sindacale.

Pertanto, a decorrere dal 2 febbraio 2005 (data di entrata in vigore del decreto n. 320), i membri del Collegio sindacale, di cui parla il secondo comma, secondo periodo, del citato articolo 2397 del Codice Civile, potranno essere scelti fra gli iscritti negli Albi professionali tenuti dai seguenti Ordini e Collegi vigilati dal Ministero della giustizia:

- **Avvocati;**
- **Dottori commercialisti;**
- **Ragionieri e periti commerciali;**
- **Consulenti del lavoro.**

Dunque, l'iscrizione in questi tre albi professionali costituisce requisito sufficiente per accedere alla carica di sindaco.

Si tratta ovviamente di una **scelta opzionale** da parte delle società; in altre parole, la scelta di professionisti iscritti in questi albi in sostituzione di professionisti iscritti nel Registro dei revisori contabili è facoltativa per la maggioranza delle società, addirittura esclusa nelle società in cui il controllo della contabilità e del bilancio rimane di competenza del Collegio sindacale. Si tratta di quelle società che non hanno l'obbligo della nomina del revisore contabile, che sono: le società chiuse e le società non tenute alla presentazione del bilancio consolidato.

### **2.3. Le cause di ineleggibilità e decadenza**

In merito alle **cause di ineleggibilità e decadenza**, il legislatore è intervenuto in maniera radicale, aggiungendo nuove cause ostative. In particolare, oltre alle cause previste all'articolo 2382 per gli amministratori, non saranno più eleggibili e, se eletti, decadranno dalla carica:

---

<sup>2</sup> La scelta dei professori universitari come possibili componenti del Collegio sindacale era già stata operata per le società quotate in borsa (D.M. 3 marzo 2000, n. 162, art. 1) e dalle norme specifiche che hanno regolato la materia per la composizione dei collegi degli istituti bancari e (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 109; D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, art. 1) delle compagnie di assicurazione.

- a. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- b. coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

I nuovi e più gravosi compiti attribuiti al Collegio sindacale hanno indotto il legislatore a prevedere la possibilità di inserire nello statuto criteri e limiti degli incarichi.

L'articolo 2399 C.C. ha riscritto le regole di incompatibilità e di indipendenza dei componenti del collegio sindacale.

Ultimamente la dottrina si è soffermata sulle diverse interpretazioni date al nuovo testo dell'articolo 2399, comma 1, lett. c), con particolare riguardo all'espressione "*altri rapporti di natura patrimoniale*".

Secondo una prima tesi, il legislatore si riferirebbe a rapporti di natura diversa da quelli di collaborazione o consulenza, quali, ad esempio: locazione, finanziamento, ecc., sempre che gli stessi siano in grado di determinare situazioni di conflitto d'interessi.

Una seconda tesi ritiene invece che il legislatore con questa espressione abbia voluto ricomprendere anche i rapporti di consulenza o di collaborazione non continuativa tali, per la loro frequenza o abitualità, da compromettere l'indipendenza del sindaco.

Una terza tesi, ancora più estensiva, sostiene che l'intera disposizione debba essere letta alla luce del concetto di "indipendenza", rispetto al quale l'indicazione delle singole fattispecie assumerebbe valore meramente esemplificativo, suscettibile di essere esteso a ogni situazione, anche non espressamente prevista, che possa minare l'indipendenza del sindaco.

La tesi maggiormente seguita sembra essere la seconda <sup>3</sup>.

L'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita comporta l'ineleggibilità o la decadenza del sindaco senza che sia consentito in senso contrario l'assenza di una menomazione alla sua indipendenza.

Ogni altro rapporto patrimoniale diverso dai precedenti può comportare l'ineleggibilità o la decadenza del sindaco se e in quanto si accerti che, nella fattispecie, esso è idoneo a menomarne l'indipendenza.

In questa seconda categoria di rapporti rientrano sia le consulenze e le prestazioni d'opera retribuite non continuative, sia i rapporti patrimoniali di altra natura ove non altrimenti esclusi dalla legge (per esempio, il socio ha sicuramente un rapporto patrimoniale con la società, ma l'articolo 2397 C.C. gli consente di essere nominato sindaco).

L'esistenza di rapporti di natura non patrimoniale non è ostativa alla nomina o al mantenimento dell'ufficio, sempre che tali rapporti non siano previsti come autonome ragioni d'ineleggibilità o decadenza.

Qualche problema potrebbe nascere nel caso in cui il sindaco intrattenga un rapporto professionale di tipo associativo con un professionista che presta la propria attività nei confronti della stessa società nominante.

Questo caso non rientra di per sé in alcuna delle previsioni contemplate dell'articolo 2399 C.C. Questa norma, infatti, postula che i rapporti di lavoro,

---

<sup>3</sup> Si veda: Il Sole-24 Ore del 29 marzo 2005, pag. 27.

di consulenza o di prestazione d'opera continuativa intercorrano direttamente fra il sindaco e la società. Nel caso in esame, invece, il rapporto patrimoniale intercorre fra il sindaco e il professionista della comune associazione professionale incaricato della consulenza o di altra prestazione d'opera retribuita.

Tuttavia, si ritiene che questo dato non consenta di concludere per l'inesistenza di qualsiasi impedimento all'assunzione o al mantenimento della carica di sindaco.

Per valutare se vi sia o meno una menomazione dell'autonomia è necessario considerare il criterio della "compromissione economica", posto che lo stesso legislatore ha indicato i rapporti di natura patrimoniale quali potenziali fattori di rischio. Occorrerà pertanto verificare, caso per caso, se l'esistenza di tale rapporto indiretto possa menomare l'indipendenza del sindaco, non trattandosi di una causa di decadenza "automatica".

Al terzo comma dell'art. 2399 si stabilisce, infatti, che *"Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi"*.

Si tratta di una norma analoga a quella prevista per le società quotate all'articolo 148, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 58/1998, laddove si stabilisce che *"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: ...*

*c) coloro che hanno rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la società o con le società che sono da questa controllate o che la controllano"*.

### **2.4. Nomina sostituzione e cessazione dalla carica**

Secondo quanto disposto dall'art. 2400, comma 1 C.C., i sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.

Essi **restano in carica per tre esercizi**, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Al terzo comma del medesimo articolo si stabilisce che la nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel Registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Per quanto riguarda la durata dell'organo di controllo, c'è da rilevare che, mentre nel precedente articolo 2400 si parlava di "triennio" (e non era ben chiaro se si trattasse di tre anni o di tre esercizi), nel nuovo articolo 2400 si stabilisce testualmente che i sindaci **"restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica"**.

### **La rinuncia dall'incarico**

**La rinuncia**, come causa di cessazione dall'ufficio di sindaco, è prevista dall'articolo 2401 C.C. <sup>4</sup>

Pur trattandosi di un rapporto a tempo determinato, la norma espressamente prevede che il sindaco possa interrompere il rapporto prima del termine, non potendosi ammettere che il sindaco sia obbligato a mantenere la carica contro la sua volontà o nella impossibilità di esercitare le sue funzioni.

Tuttavia la nomina e la relativa accettazione ha istituito tra le parti un vincolo giuridico, per mezzo del quale il sindaco ha assunto il dovere di prestare diligentemente la propria opera per almeno un triennio.

Pertanto si deve assumere che il sindaco giustifichi la sua rinuncia.

Nella comunicazione che deve indirizzare al consiglio d'amministrazione dovrà motivare il recesso indicando le ragioni per cui non può proseguire il rapporto. In caso contrario potrà essere chiamato a risarcire il danno che la società potrà provare di aver subito a causa della sua rinuncia.

La **giusta causa**, tuttavia, non è una condizione per l'efficacia della rinuncia stessa piuttosto configurandosi come inadempimento dell'obbligazione, potendo il sindaco essere chiamato a rispondere dei danni provocati alla società da un recesso ingiustificato

Nei casi particolari in cui la rinuncia sia chiesta, a seguito di operazioni che determinano una nuova maggioranza azionaria, dal nuovo socio, il sindaco, aderendo alla richiesta, non compie un atto unilaterale di interruzione del rapporto e non può quindi essere, dalla società, perseguito per eventuali danni.

Egli può rifiutarsi di aderire alla richiesta di rinuncia in quanto il suo incarico è, in ogni caso, triennale.

Tuttavia frequentemente nella pratica, quando il socio subentrante chiede di nominare nuovamente tutti gli organi sociali, i sindaci mettono a disposizione il loro mandato.

Tale atteggiamento non appare in contrasto con il principio dell'indipendenza: pertanto la richiesta del nuovo socio non è contraria all'ordinamento, ma è intesa ad affidare il controllo della società ad organi di sua fiducia.

I sindaci, essendo venuta meno la maggioranza che li ha nominati e su richiesta della nuova maggioranza, possono decidere di rinunciare al mandato, ma in tal caso la società non è legittimata a chiedere eventuali danni: essi sarebbero riconducibili ad un'azione della società stessa che, implicitamente, si è assunta le conseguenze della rinuncia anticipata (Bianchi, *Manuale della revisione aziendale*, 2a ed., Milano, 2003, 46).

## **Responsabilità contrattuale**

Il sindaco che rinuncia al mandato senza giustificazione incorre in responsabilità civile per i danni che provoca alla società per l'anticipata risoluzione del rapporto.

La responsabilità può derivare dall'inadempimento di un obbligo istituito dalla legge o da un contratto nei confronti di un soggetto o di più soggetti

---

<sup>4</sup> Art. 2401. (*Sostituzione*).

1. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

2. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

3. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

determinati (*responsabilità contrattuale*) oppure all'inadempimento di un dovere generale imposto dalla legge nei confronti della collettività o, comunque, di soggetti non determinati e non legati all'agente da uno specifico rapporto contrattuale (*responsabilità extra-contrattuale*).

Il rapporto che si instaura tra sindaco e società è evidentemente di natura contrattuale.

L'anticipata risoluzione del rapporto per fatto unilaterale del sindaco è causa di responsabilità contrattuale.

Alla società basta constatare (e provare) l'inadempimento del mancato rispetto del termine, mentre compete eventualmente al sindaco, la prova dell'impossibilità di proseguire il rapporto, ai fini dell'esenzione o dell'attenuazione della responsabilità.

### Sostituzione del sindaco dimissionario

In tutti i casi di rinuncia, al sindaco dimissionario subentra il sindaco supplente più anziano.

La sostituzione col supplente è automatica e non necessita né di un'apposita delibera da parte dell'assemblea, né di un'esplicita accettazione del subentrante, avendo questi già provveduto ad accettare la carica al momento della formazione iniziale del collegio.

Per subentrare nella carica del sindaco cessato, il sindaco supplente deve essere avvertito (a cura degli amministratori o dei sindaci rimasti in carica o di quello cessato).

Il subingresso del sindaco supplente ha carattere temporaneo: resta in carica fino alla successiva assemblea che provvede all'integrazione del collegio, sia per quanto riguarda i sindaci effettivi che i sindaci supplenti (art. 2401 C.C.)

I nuovi nominati scadono alla scadenza naturale del triennio dei sindaci rimasti in carica.

Nell'ipotesi che la rinuncia interessi l'intero collegio sindacale e che quindi non possa essere interamente ricostituito mediante il ricorso ai supplenti, compete al consiglio d'amministrazione convocare l'assemblea per una nuova nomina (art. 2401, comma 3, C.C.).

### Decorrenza degli effetti

Sebbene non siano previsti aspetti formali della rinuncia, inequivocabile appare che tale volontà debba essere portata, a cura del sindaco, a conoscenza degli amministratori della società.

Si tratta dunque di una dichiarazione unilaterale recettizia che produce i suoi effetti nel momento in cui entra nella sfera di conoscibilità del destinatario (artt. 1324 e 1335).

Contrastata nella giurisprudenza è l'opinione sulla decorrenza degli effetti delle dimissioni dell'intero collegio sindacale.

In alcuni casi (Trib. Monza, 26 aprile 2001, Soc, 2001, 1229), non si dà affatto per scontato che nella circostanza operi, come avviene in caso di cessazione della maggioranza del consiglio di amministrazione, la *propogatio* della carica fino alla nomina di un nuovo collegio.

Si deve condividere che la rinuncia all'incarico costituisce un atto recettizio, non revocabile né suscettibile di essere respinto dagli amministratori, destinatari dell'atto stesso ed ha effetto immediato.

Altra giurisprudenza (Trib. Roma, 27 aprile 1998, *Le società*, 1998, 1442) invece ritiene che operi la *prorogatio* nella carica fino alla ricostituzione del collegio.

La motivazione addotta per giungere a tale conclusione deriva generalmente dall'interpretazione analogica di ciò che dispone l'art. 2385 c.c. in caso di cessazione della maggioranza degli amministratori.

Si trascura però, in tali conclusioni, che l'art. 2385 c.c. è norma eccezionale, non suscettibile di riflettersi automaticamente per analogia su altre situazioni. Inoltre l'analogia potrebbe essere invocabile se il legislatore non avesse regolato autonomamente la diversa situazione della cessazione dei sindaci. L'art. 2401 c.c. dispone invece in proposito, non riproducendo la *prorogatio* disposta per il caso, soltanto apparentemente simile, della cessazione del consiglio d'amministrazione. Né si tratta evidentemente di una dimenticanza del legislatore, sussistendo motivi logici che ne giustificano l'omissione.

Infatti i compiti degli amministratori attengono alla gestione della società, che si svolge senza soluzione di continuità e che non sopporta la mancanza dell'organo istituzionalmente deputato a condurla.

Una società senza amministratori non può agire, concludere legittimamente contratti, adempiere agli obblighi sociali, essere rappresentata nei confronti dei terzi.

La mancanza dell'organo amministrativo priva la società di vitalità giuridica (Bianchi, *Gli amministratori di società di capitali*, 2a ed., Padova, 2006, 234).

Le stesse conseguenze non si verificano invece a seguito della mancanza, temporanea, dell'organo di controllo: le sue funzioni infatti, prima di tutto, sono scaglionate nel tempo (basti pensare alle verifiche "periodiche") e gli adempimenti sono previsti a scadenze ben definite (controllo del bilancio, interventi in occasione di operazioni straordinarie), consentendo un avvicendamento anche non simultaneo, ed inoltre il controllo è generalmente successivo, non richiedendo quindi l'immediatezza della sostituzione.

Da quanto osservato risultano pertanto ben diverse le conseguenze del venir meno della possibilità di funzionamento dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Né sembra ammissibile l'altra considerazione cui si ricorre talvolta per giustificare la *prorogatio* (Trib. Roma, 27 aprile 1998, cit.) e cioè l'osservanza del principio secondo il quale degli organi sociali previsti dalla legge deve essere garantito il funzionamento senza soluzioni di continuità.

Potrebbe verificarsi, è vero, che le dimissioni intervengano in momenti particolari in cui gli adempimenti obbligatori del collegio sindacale risultano indispensabili per il corretto funzionamento della società. Si potrebbero cioè verificare dimissioni a ridosso della data prevista per l'assemblea che approva il bilancio: la mancanza della relazione dei sindaci (che non potrebbe essere predisposta dai nuovi nominati, per i tempi tecnici richiesti dalla sostituzione) invaliderebbe l'assemblea.

È però evidente che, in tal caso, sussiste un inadempimento dei sindaci.

Si verificherebbe cioè la stessa situazione in cui i sindaci, pur non dimissionari, omettessero o ritardassero la predisposizione della relazione.

Le dimissioni interverrebbero ad epoca in cui il controllo del bilancio e la relativa relazione dovrebbero essere già predisposte: se i relativi obblighi fossero già «maturati» e ai dimissionari dovesse risultare che i compiti lasciati in sospeso non potessero essere completati dai nuovi nominati, le dimissioni, in ottemperanza agli obblighi di diligenza, dovrebbero essere differite fino al momento in cui gli adempimenti in corso di esecuzione fossero completati.

In caso contrario i sindaci dimissionari si esporrebbero ad eventuali azioni di risarcimento, se consegue un danno dal loro operato; ma ciò attiene al campo

della responsabilità del collegio non alla decorrenza degli effetti delle dimissioni.

Tanto dovrebbe bastare, aderendo alle conclusioni della giurisprudenza che si è espressa in tal senso, ad escludere ogni supposizione di identità tra le situazioni di dimissioni degli amministratori e quelle di dimissioni dei sindaci, oltre al fatto, non opinabile, che il legislatore ha regolato in modo differente le due fattispecie.

Inoltre, pur ammettendo la proroga della carica in caso di scadenza del termine, non sembra, neppure sul piano pratico, accoglibile una proroga forzata del sindaco dimissionario, cioè di colui che non vuole o non può esercitare le proprie funzioni.

«Prorogarne il mandato contro la sua volontà, significa mantenere in carica un sindaco che non esercita le sue funzioni» (Giorgio, *Applicabilità dell'art. 2385, secondo comma, c.c. al recesso del sindaco di s.p.a.*, Riv. dir. comm., 1988, I, 533).

A volte la presentazione delle dimissioni costituisce proprio la condotta diligente dovuta: potrebbe il sindaco non essere soggettivamente in grado di adempiere correttamente i propri doveri del suo ufficio.

## 2.5. Le modalità di indizione delle riunioni

All'articolo 2400 si stabilisce che *“Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, **anche con mezzi telematici**”*.

Dunque, anche i sindaci, così come i membri del consiglio di amministrazione e i soci (art. 2388 e 2479-bis), potranno indire le proprie riunioni **in via elettronica** (e-mail) e comunicare fra loro **attraverso strumenti telematici** (videoconferenza).

La stessa regola varrà anche per le riunioni del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.

## 2.6. Il processo di formazione delle decisioni

All'ultimo comma dell'articolo 2404 viene introdotta una ulteriore novità in quanto si stabilisce che *“Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e **delibera a maggioranza assoluta dei presenti**. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso”*.

Contrariamente a quanto stabilito dalla normativa precedente, secondo la quale il collegio sindacale deliberava **a maggioranza assoluta dei componenti**, il nuovo comma 4, dell'articolo 2404, stabilisce invece che il collegio sindacale **delibera a maggioranza assoluta dei presenti**.

Si tratta di una novità di non poco conto, in quanto basti pensare che qualora in un collegio di tre componenti siano presenti solo due di essi, sarà determinante ai fini della deliberazione collegiale la volontà del presidente, mentre fino ad oggi, in relazione al numero dispari dei componenti il problema non si poneva.

## 2.7. Doveri e funzioni del collegio sindacale

Con la nuova formulazione dell'articolo 2403 la riforma ha complessivamente ridisegnato i compiti del Collegio sindacale.

Come abbiamo in precedenza, il controllo contabile è stato sottratto al collegio sindacale ed è stato attribuito ad un revisore o società di revisione, eccezion fatta per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato e che abbiano previsto nei propri statuti che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In questo caso il collegio sindacale dovrà essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia (art. 2409-bis, comma 3).

I compiti del collegio sindacale sono stati pertanto limitati essenzialmente ad una attività di **vigilanza**.

L'articolo 2403, dedicato ai “**doveri del collegio sindacale**”, al comma 1 stabilisce testualmente che il collegio sindacale “*vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento*”.

Mentre in precedenza si parlava di “*controllo dell'amministrazione della società*”, ora si parla di controllo sul “**rispetto dei principi di corretta amministrazione**”.

I sindaci dovranno, quindi, vigilare sul rispetto, da parte degli amministratori, dei principi di corretta amministrazione.

In considerazione delle centralità attribuita dalla legge-delega al principio di tutela dei creditori e dei terzi in genere, il controllo svolto da parte del Collegio sindacale dovrà essere finalizzato alla salvaguardia del patrimonio sociale e alla sua integrità.

Si tratta ora di individuare in che cosa consista la vigilanza “sul rispetto dei principi di corretta amministrazione”.

Da una prima lettura sembra di capire che i sindaci dovranno verificare nel merito se gli atti amministrativi rispondano ai principi di corretta amministrazione.

Si tratta ora di determinare:

- a) quali sono i principi di corretta amministrazione;
- b) quali sono i campi in cui si dovrà verificare la correttezza di tali principi;
- c) se esistono principi uguali per i diversi settori economici in cui operano le società.

Sul primo punto bisogna subito dire che i principi di corretta amministrazione sono i principi a cui deve ispirarsi una corretta gestione aziendale, in particolare che la gestione ordinaria sia fatta con modalità e a valori correnti di mercato e che la gestione straordinaria abbia anche uno scopo economico e sia fatta con rischi d'impresa nei limiti della normalità.

Per quanto riguarda il secondo punto, sembra ovvio che il controllo debba riguardare tutti i campi: quello economico, vigilando sui costi e sui ricavi e quindi sul processo di formazione del risultato d'esercizio; quello patrimoniale, con il controllo degli investimenti e dei finanziamenti eventualmente richiesti; quello finanziario, verificando soprattutto se i flussi di cassa generati dalla gestione corrente sono e saranno sufficienti per pagare gli interessi passivi relativi alle esposizioni bancarie, le rate dei mutui, ecc.

Sul terzo punto bisogna rilevare che ci saranno problemi specifici a seconda del settore in cui opera la società e problemi specifici ci saranno anche all'interno dello stesso settore economico a seconda del settore merceologico scelto.

L'opera del Collegio sindacale non deve essere limitata ad un mero controllo di legittimità (costituirebbe un'inutile ripetizione della disposizione che impone al Collegio sindacale di vigilare "sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo"), ma deve anche intervenire a valutare che le decisioni degli amministratori siano assunte nell'interesse sociale, tenendo sempre conto che l'attività di amministrazione è di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.

Se l'opera dei sindaci non può essere definita come un controllo di merito a tutti gli effetti, in quanto non viene dato loro il potere di annullare o di modificare le decisioni degli amministratori, tuttavia l'operato dei sindaci va al di là del semplice controllo di legittimità in quanto potrebbe costituire un atto dovuto contro una possibile cattiva gestione degli amministratori.

Per sintetizzare, i sindaci devono, in sostanza, accertare:

- a) che gli amministratori agiscano con la diligenza richiesta dalla natura del loro incarico;
- b) che la struttura organizzativa dell'impresa sia adeguata alle operazioni da porre in essere;
- c) che i comportamenti degli amministratori assicurino il contenimento del rischio d'impresa nei limiti della normalità dei principi di corretta amministrazione;
- d) che vi sia una congruità fra l'utile sperato e il capitale investito;
- e) che i piani strategici, industriali e finanziari della società siano raggiungibili.

Fra i nuovi doveri del collegio sindacale è, inoltre, da rilevare **l'obbligo** (fino ad oggi "facoltà") **di partecipare** non solo alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, ma anche a quelle dei comitati esecutivi, laddove costituiti (art. 2405, comma 1).

Ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, C.C. il Collegio sindacale è tenuto a *"riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione"*.

Ciò significa che i sindaci devono informare sia sull'attività di controllo svolta nei confronti dell'amministrazione sia esprimere un proprio giudizio sul bilancio, con particolare riguardo a fornire le proprie osservazioni nel caso in cui gli amministratori si avvalgano dell'esercizio della deroga prevista dall'articolo 2423, 4° comma. A riguardo, ricordiamo che tale norma prevede la possibilità per gli amministratori di derogare ai criteri ordinari di redazione del bilancio, laddove l'applicazione di uno di essi configga con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Pertanto, di fatto, i sindaci sono tenuti ad esprimere un giudizio sulla conformità delle scelte effettuate dagli amministratori in sede di redazione del bilancio.

Di natura contabile risulta essere anche il disposto di cui all'articolo 2426 C.C., ai numeri 5 e 6, laddove si richiede che nella redazione del bilancio i sindaci prestino il proprio consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato

patrimoniale dei cosiddetti oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità) e dell'avviamento.

Di natura contabile risulta, inoltre, essere anche il disposto di cui all'articolo 2446 C.C., laddove si prevede che il Collegio sindacale formuli osservazioni sulla situazione patrimoniale della società nel caso in cui, a seguito di perdite, il capitale sociale risulti diminuito di oltre un terzo.

Per concludere, l'articolo 2441, comma sesto, C.C. prevede che gli amministratori, nel caso in cui si proceda ad un aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci, siano tenuti a redigere una relazione nella quale pongono in evidenza le ragioni dell'esclusione o della limitazione. Anche questa relazione deve passare al vaglio del Collegio sindacale, il quale dovrà esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

## 2.8. I rapporti con gli organi di amministrazione

Anche allo scopo di consentire ai sindaci una partecipazione più continua e responsabile alla gestione sociale, al 5° comma dell'articolo 2381 si prevede che gli organi delegati riferiscano *"al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate"*.

## 2.9. I poteri del collegio sindacale

Oltre ai doveri vengono anche ampliati i poteri del collegio sindacale. In particolare, il nuovo articolo 2406<sup>5</sup> dispone che il collegio sindacale "deve" convocare l'assemblea non solo nei casi d'omissione da parte degli amministratori, ma anche in quelli in cui il ritardo della convocazione non appaia giustificato dalle circostanze.

Una ulteriore ipotesi in cui i sindaci saranno obbligati alla convocazione dell'assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, è la situazione in cui, nell'espletamento del proprio incarico, essi ravvicino "fatti censurabili di rilevante gravità" i quali generino una urgente necessità di provvedere.

Contrariamente a quanto previsto per le società quotate dall'art. 151 del D. Lgs. n. 58/1998<sup>6</sup>, manca, in capo al collegio sindacale un potere autonomo di

---

<sup>5</sup> "Art. 2406. (Omissioni degli amministratori).

1. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

2. Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere."

<sup>6</sup> "Art. 151. Poteri.

1. I sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari nonché procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo.

2. Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo e avvalersi di dipendenti della società per

convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.

Il collegio sindacale, secondo la nuova normativa, potrà denunciare al Tribunale gli amministratori che “*abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate*” (art. 2409, comma 1).

E' necessario evidenziare tuttavia che le gravi irregolarità passibili di controllo giudiziario, ai sensi del nuovo articolo 2409, non saranno di per sé quelle gravemente irregolari, bensì quelle operazioni che, oltre ad <essere tali, saranno **potenzialmente idonee a produrre un danno alla società**.

Si tratta di un compito assai delicato e difficile che costringerà i sindaci ad effettuare di volta in volta difficili scelte e a valutare situazioni potenzialmente dannose per la società.

Notevoli novità sono state inoltre introdotte dal nuovo art. 2388, in merito ai poteri d'impugnativa delle delibere del consiglio di amministrazione.

Le nuove norme prevedono infatti che le delibere consiliari, qualora non siano prese in conformità alla legge o allo statuto, potranno essere impugnate, non solo dagli amministratori assenti o dissenzienti, ma anche dal collegio sindacale (art. 2388, comma 4), nonché, in virtù degli specifici richiami di cui agli articoli 2409-undecies e 2409-noviesdecies, dal consiglio di sorveglianza e dal comitato per il controllo sulla gestione.

### **2.10. La responsabilità dei sindaci**

Secondo quanto stabilito all'art. 2407 C.C., i sindaci “devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico”. Sono, inoltre, responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi, infine, sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Non ci si deve semplicemente riferire alla diligenza in senso generale, ma più specificatamente a quella richiesta per lo svolgimento di un mandato complesso e carico di contenuti tecnici.

I sindaci hanno prima di ogni cosa una responsabilità esclusiva e immediata per le proprie azioni, che consegue alla violazione dei doveri del proprio ufficio. Sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Il secondo comma dell'art. 2407 C.C. estende la responsabilità del Collegio sindacale, in solido con gli amministratori, ai fatti e alle omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

---

*l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio.*  
(Omissis).

La norma civilistica prevede espressamente la responsabilità solidale degli amministratori (art. 2392, comma 1, C.C.) e la responsabilità solidale tra amministratori e sindaci (art. 2407, comma 2, C.C.).

Nulla viene espressamente disposto in merito alla responsabilità solidale tra sindaci, anche se in giurisprudenza <sup>7</sup> è stato ripetutamente affermato il carattere solidale della responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395, in materia di responsabilità degli amministratori (art. 2407, comma 3, C.C.).

### **3. Il controllo contabile esercitato da un revisore o da una società di revisione**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2409-bis, il controllo contabile sulla società può essere esercitato o **da un revisore contabile** o **da una società di revisione**, iscritti nel Registro dei revisori contabili, tenuto dal Ministero della giustizia.

Il revisore contabile è sempre presente nelle società che adottano il sistema dualistico o monistico, mentre nelle società che adottano il sistema tradizionale può facoltativamente essere sostituito dal collegio sindacale.

Lo statuto delle **società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio** e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal **collegio sindacale**. In questo caso, il collegio sindacale deve essere costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito Registro.

Nelle **società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio** il controllo contabile è, invece, esercitato da una **società di revisione** iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

L'incarico del controllo contabile è **conferito dall'assemblea**, sentito il collegio sindacale e ha la **durata di tre esercizi**, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico (art. 2409-quater).

Come si diceva sopra, oltre alle funzioni di controllo contabile, che in precedenza spettava ai sindaci, il revisore deve verificare, con periodicità almeno trimestrale, *“la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione”* (art. 2409-ter, 1<sup>a</sup> comma, lett. a).

### **4. L'organo di controllo nel sistema dualistico (Consiglio di sorveglianza)**

---

<sup>7</sup> Cass. Civ. Sez. I, 28 maggio 1998, n. 5287; 15 maggio 1991, n. 5444.

Le nuove società per azioni, a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2004 potranno utilizzare dei sistemi di amministrazione e controllo parzialmente diversi da quello “classico”, e precisamente potranno adottare il sistema “**dualistico**”, nel quale sono previsti un consiglio di sorveglianza e un consiglio di gestione, o il sistema “**monistico**”, nel quale sono, invece, previsti un consiglio di amministrazione e un comitato interno per il controllo sulla gestione.

Nel sistema dualistico vengono attribuiti maggiori poteri all’organo di controllo rispetto al modello classico, esautorando, di fatto, l’assemblea dei soci di parte delle proprie prerogative, delegandole al consiglio di sorveglianza.

Il consiglio di sorveglianza, **costituito da un minimo di tre membri**, è chiamato a vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazioni, così come il collegio sindacale.

A differenza del collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza è chiamato ad espletare una serie di mansioni aggiuntive, quali:

- a. la nomina e la revoca dei componenti del consiglio di gestione;
- b. l’approvazione del bilancio d’esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato;
- c. la promozione dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione.

Il consiglio di sorveglianza, inoltre, “*riferisce per iscritto almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati*” (art. 2409-terdecies).

A differenza del collegio sindacale, per i quali vige l’obbligo di partecipare non solo alle riunioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, ma anche a quelle dei comitati esecutivi, i componenti del consiglio di sorveglianza “**possono**” assistere alle adunanze del consiglio di gestione e “devono” partecipare alle assemblee (art. 2409-terdecies, comma 4).

Rispetto alle regole che disciplinano la formazione e il funzionamento del collegio sindacale, poi, nel consiglio di sorveglianza, l’unico requisito professionale che viene richiesto è che **almeno un membro effettivo sia iscritto nel Registro dei revisori contabili**. Nulla viene disposto in merito alla qualificazione degli altri membri (art. 2409-duodecies, comma 4).

Bisogna rilevare come sul piano professionale non ci sia dubbio che per il collegio sindacale siano richiesti maggiori requisiti in termini di professionalità rispetto al consiglio di sorveglianza, anche se lo statuto può subordinare l’assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Uno degli elementi distintivi fra le funzioni del collegio sindacale e quelle del consiglio di sorveglianza attiene al compito attribuito a quest’ultimo relativo all’approvazione del bilancio d’esercizio e di quello consolidato.

Lo statuto potrà, tuttavia, prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l’approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all’assemblea (art. 2409-terdecies, comma 2).

## **5. L'organo di controllo nel sistema monistico (Comitato per il controllo sulla gestione)**

In alternativa al sistema classico e al sistema dualistico, le società per azioni potranno optare anche per il sistema "monistico", che prevede da parte dell'assemblea la sola nomina di un consiglio di amministrazione.

Salvo diversa disposizione dello statuto, sarà il consiglio di amministrazione a nominare al suo interno un comitato delegato al controllo sulla gestione, determinandone il numero dei membri, **mai inferiore a due**, nelle società chiuse, **e a tre**, nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio.

**Almeno uno dei componenti** del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili (art. 2409-octiesdecies, comma 4).

La novità più rilevante riguarda senza dubbio le funzioni attribuite al comitato, esplicitate al sesto comma dell'art. 2409-octiesdecies.

Il comitato per il controllo sulla gestione, oltre ad eleggere al suo interno il presidente:

- a) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- b) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.

Si tratta di una funzione di vigilanza del tutto estranea al collegio sindacale e anche al consiglio di sorveglianza.

Il comitato di controllo sulla gestione, così come il comitato di sorveglianza, non può assolvere ai controlli di tipo contabile.

Il primo rilevante elemento che emerge dalle funzioni attribuite al comitato per il controllo sulla gestione è che lo stesso non sarà più tenuto a verificare l'osservanza del rispetto della legge e dello statuto da parte del consiglio di amministrazione. Non solo, i membri del comitato di controllo non saranno chiamati neppure ad espletare quella che è da ritenere la funzione più delicata dei futuri collegi sindacali, e cioè il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

I controlli, per le società che adotteranno il sistema monistico, si concentreranno sulla **regolare tenuta della contabilità e sulla corretta redazione del bilancio d'esercizio**.

Salvo diversa disposizione statutaria, la sfera dei controlli delegabili al comitato eletto nel sistema monistico appare diversa e più limitata rispetto a quella propria del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza.

## **6. Il controllo legale dei conti nelle società a responsabilità limitata**

Bisogna rilevare subito che la legge delega n. 366/2001, con l'obiettivo di ricondurre alla libertà dei soci le più differenziate scelte organizzative nel modellare la società, nulla dispone per la funzione di controllo in generale, limitandosi a prevedere l'obbligatorietà del solo "controllo legale dei conti" e

demandando poi al legislatore di “*stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti*” (art. 3, comma 2, lett. h).

Il legislatore non sembra dunque ritenere essenziale a questo tipo di società il controllo sull'amministrazione ad opera di un apposito organo o soggetto, mentre sembra imporre il “controllo contabile” una volta che la società superi determinati limiti.

Ora tutto questo non sembra che si sia tradotto in maniera coerente nel decreto delegato.

E' stata innanzitutto valorizzata la rilevanza centrale del socio, prevedendo un ampio potere di controllo da parte del singolo socio non amministratore, al quale è attribuito il “*diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione*” (art. 2476, comma 2).

Questo duplice diritto individuale del socio di informazione e di ispezione documentale prescinde dalla presenza o meno di un organo apposito di controllo.

Si tratta di un controllo amplissimo che si esplica tanto sull'amministrazione quanto sulla contabilità; si tratta al contempo di un controllo gestorio e di un controllo contabile.

Le uniche norme che si occupano del controllo nel nuovo Codice Civile, a proposito della Srl, sono:

- l'articolo 2463, comma 2, m. 8, ove si parla della nomina, nell'atto costitutivo, dei “soggetti incaricati del controllo contabile”;
- l'articolo 2477, il quale è rubricato “Controllo legale dei conti”, quasi a voler significare che l'aspetto del controllo di “legalità e di corretta amministrazione” è materia estranea alla Srl, dove in verità tale controllo viene affidato ai soci, sempre personalmente presenti nella vita societaria, a differenza di quanto avviene nella Spa. Ai soci vengono infatti devoluti poteri di ispezione (art. 2476, comma 2) e poter di proporre azione di responsabilità verso gli amministratori, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società (art. 2476, comma 3).

Nel caso il Collegio sindacale sia obbligatorio, come vedremo più avanti, ad esso si applicheranno le disposizioni in tema di Spa (art. 2477, comma 4).

Ora, considerato che le norme che sono dedicate al Collegio sindacale dalla disciplina della Spa attengono non al controllo “contabile” bensì a quello di “legalità”, se ne deve trarre la conclusione che il legislatore ha pensato ad un Collegio sindacale di Srl che, oltre a controllare i conti (si veda la rubrica dell'art. 2477), controlli pure la legalità e la correttezza dell'operato degli amministratori (art. 2403, comma 1, richiamato implicitamente dal comma 4, dell'art. 2477). Naturalmente, a meno che non si tratta di Srl obbligata a redigere il bilancio consolidato, nel qual caso si deve ritenere che anche la Srl debba dotarsi di un revisore contabile per il controllo dei conti e di un Collegio sindacale a cui affidare il solo compito del controllo di legalità e di correttezza dell'amministrazione (art. 2409, comma 3, richiamato implicitamente dall'art. 2477, comma 4).

### **6.1. La nomina del collegio sindacale**

Come abbiamo visto, tutta la disciplina del controllo nelle Srl si incentra sulla ripartizione della materia in controllo “obbligatorio” e controllo “facoltativo”.

Per le S.r.l. è prevista la nomina di un Collegio sindacale o di un revisore, che vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, a cui è affidato il controllo contabile.

La nomina del Collegio sindacale è **obbligatoria quando la SRL ha un capitale superiore a 120.000 euro.**

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se **per due esercizi consecutivi** la società ha superato almeno due dei limiti stabiliti dall'articolo 2435-bis:

- a) *totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 3.125.000 euro;*
- b) *ricavi di vendite e prestazioni pari a 6.250.000 euro;*
- c) *media dei dipendenti durante l'esercizio pari a 5° unità.*

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

In questi casi al collegio sindacale si applicano le disposizioni dettate in tema di Spa.

Anche nel caso non ricorrano i casi di obbligatorietà di cui sopra, l'atto costitutivo può comunque prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

La riforma **non prevede il controllo sulla gestione**, sia perché la normale modesta compagine societaria ne consente ai soci l'esercizio diretto, avvalendosi del riconosciuto potere di accesso, anche per il tramite di professionisti di fiducia, ai libri sociali e ai documenti relativi all'amministrazione; sia perché, quando la gestione dell'impresa è svolta da tutti i soci, non avrebbe alcun senso un controllo sulla loro gestione.

## **6.2. Le forme di controllo consentite**

### **6.2.1. Il controllo contabile**

Dal titolo dell'articolo 2477 (*Controllo legale dei conti*) e soprattutto dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lett. h) della legge delega n. 366/2001, che sanciva l'obbligo per il legislatore solo di "stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio il controllo legale dei conti", autorevole dottrina ha dedotto che i controlli obbligatoriamente richiesti al collegio sindacale nominato nelle società a responsabilità limitata attengano esclusivamente alla contabilità ed al bilancio di esercizio.

Secondo tale tesi, dunque, l'organo di controllo delle Srl potrebbe essere sostanzialmente esonerato dal compimento dei controlli di cui al primo comma dell'articolo 2403 C.C. e in particolare da quelli inerenti il rispetto da parte della società "dei principi di corretta amministrazione".

Secondo questa tesi, inoltre, i minori poteri di controllo da parte del collegio sindacale, sarebbero peraltro controbilanciati dagli specifici poteri di controllo stabiliti all'articolo 2476, comma 2, il quale, anche in presenza dell'organo di controllo, consente al socio:

- a) di chiedere agli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali;
- b) di consultare anche più volte in un anno i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

### 6.2.2. Il controllo contabile e gestionale

Alla tesi esposta in precedenza si oppone quella secondo cui sui sindaci delle Srl gravino gli stessi doveri e poteri dei sindaci eletti nelle Spa.

Secondo tale posizione, il collegio sindacale può sostituire il revisore contabile ma non può svolgere le relative funzioni.

Tale teoria si fonda soprattutto sulla disposizione di cui al 4<sup>^</sup> comma dell'art. 2477, il quale prevede che per i sindaci delle Srl si applichino le disposizioni proprie del collegio sindacale delle Spa e non esclusivamente le disposizioni che attengono i controlli di tipo contabile.

Nelle Spa, al collegio sindacale possono essere attribuite funzioni di controllo contabile, ma in nessun caso l'organo di controllo interno potrà essere esulato dai controlli legali e amministrativi previsti dal primo comma dell'articolo 2403 C.C.

Nonostante che entrambe le tesi siano supportate da valide e fondate ragioni, sembrerebbe che la seconda tesi sia da preferire soprattutto per una serie di controlli che anche nelle Srl vengono richiesti dalla normativa al collegio sindacale.

Le stesse prerogative dei sindaci, sia nei confronti degli amministratori, sia nei confronti dei soci, lasciano propendere per un controllo del collegio sindacale nelle Srl simile a quello del collegio sindacale delle Spa.

Uno specifico controllo di legalità e di rispetto delle norme statutarie viene richiesto anche ai sindaci delle Srl in merito alle deliberazioni assembleari dall'art. 2479-ter, il quale stabilisce che *“Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci”*.

D'altro canto, la partecipazione dei sindaci alle assemblee, seppur non richiamata dalle specifiche norme in materia di Srl, appare deducibile dall'ultimo comma dell'art. 2479-bis in materia di assemblea totalitaria ove si dispone che *“In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento”*.

In ogni caso, i dubbi relativi ai concreti poteri del collegio sindacale delle Srl potrebbero essere sanati nella fase di costituzione, inserendo nell'atto costitutivo le attribuzioni del collegio sindacale con una formula del tipo: *“Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del Codice civile ed esercita il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-ter del Codice civile”*.

## 7. Il controllo contabile nelle Spa

L'argomento dei controlli contabili nella Spa è sicuramente uno dei problemi sui cui si sta discutendo molto e che sta creando preoccupazioni e perplessità tra gli operatori e i professionisti.

**Nelle Srl** il problema sembra risolto con una modifica apportata dal D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (cosiddetto “decreto correttivo”), al quarto comma dell'art.

2477, nel quale è stato aggiunto il seguente periodo: “*se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale*”.

Dunque, il controllo contabile competerà di regola al collegio sindacale; nel caso si voglia attribuire questa funzione ad un organo diverso (revisore o società di revisione) sarà necessario esplicitare tale scelta nello statuto.

**Nella Spa**, invece, la materia è disciplinata dal nuovo art. 2409-bis, secondo cui il controllo contabile:

- a) nelle Spa che **non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ma che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato** sarà esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione;
- b) nelle Spa che invece **fanno ricorso al mercato del capitale di rischio**, dovrà essere esercitato da una società di revisione;
- c) nelle società che **non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero alla certificazione del bilancio**, lo statuto potrà prevedere che sia esercitato dal collegio sindacale. In questo caso, il collegio dovrà essere per intero formato da revisori contabili.

La materia del controllo contabile non era quasi mai considerata nei vecchi statuti, in quanto non necessitante di disciplina statutaria. Pertanto, oggi si presenta questa alternativa:

- 1) o si cambia lo statuto per attribuire al collegio sindacale il compito del controllo contabile;
- 2) o bisogna fare luogo alla convocazione dell’assemblea per la nomina del revisore, secondo quanto stabilito dall’art. 2409-quater.

Il problema che ci si poneva era quello del termine entro cui provvedere: *prima dell’entrata in vigore della riforma (entro il 31 dicembre 2003)? Entro il 30 settembre 2004, in concomitanza con la scadenza degli adeguamenti statutari?*


A risolvere il problema è intervenuto il legislatore con il D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (cosiddetto “decreto correttivo”), il quale ha introdotto nel secondo comma dell’art. 223-bis delle disposizioni transitorie e di attuazione la seguente disposizione “*fino alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30 settembre 2004, per tali società resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003*”.


Dunque, le clausole statutarie vigenti al 31 dicembre 2003 continueranno ad avere efficacia sino all’adozione delle modifiche statutarie di adeguamento alla riforma e comunque non oltre il 30 settembre 2004.

Questa nuova formulazione ha quindi indirettamente risolto il problema delle Spa che intendono mantenere il controllo contabile in capo al Collegio sindacale, senza l’onere di inserire nello statuto un’apposita previsione. Dunque, l’obbligo di nominare un revisore esterno scatterà dal 1° ottobre 2004 per le sole società che non abbiano nel frattempo previsto statutariamente l’affidamento del controllo contabile al collegio sindacale, in quanto consentito dall’art. 2409-bis. Nel frattempo il Collegio sindacale continuerà, pertanto, ad operare in base alle previsioni statutarie e alle norme vigenti al 31 dicembre 2003.


## TABELLE RIEPILOGATIVE

### TABELLA A IL CONTROLLO NELLE SPA






**TABELLA B**  
**LE FUNZIONI E I COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE**



**TABELLA C**  
**LE FUNZIONI E I COMPITI DEL REVISORE CONTABILE**



## **TABELLA D** **IL CONTROLLO NELLE SRL**

**Non viene previsto il controllo sulla gestione, ma solo, entro certi limiti, un controllo legale dei conti.**

**L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore**  
(art. 2477, c. 1)

**Nomina del Collegio sindacale**

**Nomina di un revisore**

**La nomina del collegio sindacale è obbligatoria:**

- a) se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni;
- b) se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei seguenti limiti:
1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità (art. 2477, c. 2 e 3).

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati (art. 2477, c. 3).

**In questo caso si applicano le disposizioni in tema di SPA**  
(art. 2477, c. 4).

Funzioni di controllo di legalità e di rispetto delle norme statutarie (art. 2479-ter, c. 1).

Nomina su espressa previsione statutaria.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile, nel caso di società "chiuse", che non siano obbligate alla redazione del bilancio consolidato. In questo caso tutti i componenti del Collegio sindacale devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili.

